

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 93-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VENTRE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

RUSSO RAFFAELE

per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale; e agli articoli 110 e 479 del codice penale
(abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 10 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 29 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Russo Raffaele per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso, del codice penale; e agli articoli 110 e 479 del codice penale (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

In data 10 febbraio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 15 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 26 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 4 maggio 1993.

Il senatore Russo Raffaele è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 4 maggio 1993.

La richiesta di autorizzazione a procedere si riferisce ad una serie di reati, che possono essere sostanzialmente suddivisi in una duplice ripartizione, in relazione alle differenti fattispecie contestate:

1) i capi di imputazione di cui alle lettere A), B) e C), comprendenti reati di concorso in abusi di ufficio ed in una falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, riguardano l'assenza o il mancato aggiornamento delle prescritte certificazioni antimafia, per quanto concerne due differenti deliberazioni del comune di Pomigliano d'Arco (in date 28 luglio 1989 e 23 ottobre 1990) concernenti lavori affidati dal comune ad imprese;

2) i capi di imputazione D), E), F), G), H), I), L) e M), comprendenti reati di concorso in abuso di ufficio, concernono tutti delibere della giunta del comune di Pomigliano d'Arco (in date 30 giugno 1983; 19 aprile 1984; 4 ottobre 1984; 19 dicembre 1985; 23 novembre 1989; 2 marzo 1985; 2 dicembre 1986 e 19 luglio 1984), che hanno disposto l'erogazione di contributi alla

società sportiva Pomigliano Calcio, senza alcun accertamento in merito all'effettività dell'attività svolta, alla reale necessità del contributo erogato ed all'assenza in capo alla società beneficiaria dei fini di lucro, nonchè assumendo i poteri del Consiglio comunale e attribuendo alle delibere citate il carattere della immediata esecutività senza che ricorresse l'urgenza.

Preliminarmente, si fa notare come la sfera dell'illegittimità amministrativa non possa coincidere di per sé automaticamente con quella dell'illecito penale, nel senso che comunque non ogni delibera (presuntivamente) illegittima integra per ciò stesso gli estremi del reato di abuso d'ufficio.

Ma - anche una volta postulata (quindi non dimostrata *sine aliquo dubio*) l'illegittimità degli atti *de quibus* - rimane del tutto indimostrato, e nemmeno accennato, il vero presupposto per un'eventuale responsabilità personale di tipo penale: vale a dire non emerge alcun elemento riguardante il dolo specifico nel comportamento tenuto dal senatore Raffaele Russo. Ma non basta: in nessuna parte delle contestazioni emerge un preciso riferimento ad una cointeressenza personale, diretta o indiretta, del senatore nell'approvazione delle delibere.

Complessivamente, dalle indagini (anche in riferimento all'analogo procedimento di cui al *doc. IV*, n. 72) emerge un eccesso di zelo e di fiscalità, se non un vero e proprio accanimento, nei confronti del senatore Raffaele Russo (all'epoca dei fatti Sindaco) ed in genere dei componenti della Giunta del Comune di Pomigliano d'Arco.

Inoltre - ai fini della stessa credibilità delle istituzioni e della loro coerenza di comportamento - si ricorda che nella recente seduta dell'1 aprile 1993, l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta di denegare l'autorizzazione a procedere di cui al *doc. IV*, n. 72, parimenti riguardante il senatore Raffaele Russo e riferita in parte a fattispecie analoghe a quelle di cui alla richiesta in esame.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le anzidette considerazioni possono ritenersi sufficienti per suffragare la proposta della Giunta di diniego dell'autorizzazione a procedere, facendosi notare che in questa sede - dati i compiti istituzionali della Giunta - non si ritiene opportuno addentrarsi nel merito della vicenda, e quindi richiamare le argomentazioni, che pur vi sarebbero, riguardanti: l'esistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza giustificativi dell'assunzione da parte della Giunta dei poteri del Consiglio; l'inconfigurabilità delle società dilettantistiche come società con fini di lucro; la

sussistenza di una prassi, risalente al 1965, concernente la concessione dei contributi sportivi; la differenza tra gli «accertamenti» sui requisiti di cui alla legge antimafia e le relative certificazioni.

Per tutte queste ragioni la Giunta - con due separate votazioni, in relazione alla ricordata duplice suddivisione dei reati contestati - ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

VENTRE, *relatore*